



**CONVENZIONE
PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIO-ASSISTENZIALE
PER DISABILI, MINORI E ANZIANI
1° settembre 2014 – 31 agosto 2017**

Tra il:

COMUNE DI LISSONE, di seguito denominato Comune,

e

l'ASSOCIAZIONE, di seguito denominata Associazione, con sede in Lissone, via

PREMESSO

- che la L. 266/91 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti pubblici;
- che la Regione Lombardia con L. 1/2008 egualmente riconosce il ruolo del volontariato come strumento di solidarietà sociale;
- che la L. 266/91 e la L. R. n. 1/2008, rispettivamente agli articoli 7 e 9, prevedono la possibilità, per le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali/provinciali del volontariato, di stipulare convenzioni con gli enti pubblici nei limiti e in osservanza delle condizioni previste negli articoli citati;
- che il Comune ha la necessità di organizzare un servizio di trasporto socio-assistenziale a favore di utenti disabili, minori e anziani residenti nel territorio di Lissone ed intende sviluppare tali interventi avvalendosi dell'apporto di associazioni di volontariato, stipulando con i soggetti in possesso dei requisiti apposite convenzioni;

TUTTO CIO' PREMESSO

si conviene e si stipula la presente Convenzione per il servizio di trasporto socio-assistenziale a favore di utenti disabili, minori e anziani, residenti nel territorio di Lissone.

Art. 1 - Oggetto della Convenzione

L'oggetto della Convenzione è l'affidamento del servizio di trasporti a carattere continuativo, non continuativo e saltuario per disabili, minori e anziani.

Art. 2 - Servizi richiesti

I servizi di trasporto richiesto sono di tre tipi:

1) TRASPORTI SCOLASTICI/FORMATIVI CONTINUATIVI:

- *Tipologia servizio da svolgere:* accompagnare le persone disabili dal domicilio alla sede della scuola/corso di formazione e ritorno (sia al mattino che al pomeriggio);
- *Giornate in cui può essere richiesto il servizio:* calendario scolastico;
- *Numero destinazioni:* massimo 4 (quattro), con le seguenti limitazioni:
 - al massimo due destinazioni contemporaneamente nella fascia oraria dalle 7.00 alle 8.00,
 - al massimo due destinazioni contemporaneamente nella fascia oraria dalle 8.00 alle 8.30;
- *Distanza sedi da Lissone:* da 10 a 30 Km.

2) TRASPORTI RIABILITATIVI, NON CONTINUATIVI

- *Tipologia servizio da svolgere:* accompagnare la persona dal domicilio (o altra sede segnalata) ad un centro sanitario o di riabilitazione e ritorno;
- *Giornate in cui può essere richiesto il servizio:* dal lunedì al venerdì e da gennaio a dicembre;
- *Numero destinazioni:* al massimo due contemporaneamente e non sovrapposti agli orari dei trasporti scolastici/formativi di cui al punto precedente;
- *Distanza sedi da Lissone:* all'interno del territorio comunale di Lissone e comuni limitrofi, fino ad un massimo di 35 Km;

3) TRASPORTI SALTUARI

- *Tipologia servizio da svolgere:* trasporti delle tipologie precedenti che non hanno la caratteristica della continuità e quindi possono essere richiesti per un solo viaggio;
- *Giornate in cui può essere richiesto il servizio:* tutto l'anno, festivi compresi;
- *Numero destinazioni:* al massimo due contemporaneamente e non sovrapposti agli orari dei trasporti scolastici/formativi di cui al punto precedente, compatibilmente con il piano di trasporto settimanale dell'Associazione.
- *Distanza sedi da Lissone:* all'interno del territorio di Lissone e paesi limitrofi per un massimo di 50 km. Eccezionalmente anche fuori Regione.

I trasporti con orari sovrapposti devono comunque essere garantiti (es.: una persona ore 8.00 Aias Monza e una persona ore 8.05 Milano), tenendo conto delle limitazioni sopra precisate.

Il totale annuo dei chilometri percorribili è di Km. 55.000. Il Comune di Lissone potrà richiedere una variazione (in aumento o in diminuzione) delle prestazioni nel limite del 20% del totale annuo dei chilometri percorribili, sulla base di accertate esigenze del servizio.

Art. 3 - Attivazione del servizio

Ogni singolo trasporto deve essere richiesto dal Servizio Sociale del Comune di Lissone e in nessun caso dal singolo utente. Verrà trasmesso un fax con tutti gli estremi del trasporto, che deve essere restituito per accettazione entro le 48 ore successive.

La stessa procedura verrà utilizzata per ogni variazione del servizio svolto.

Art. 4 - Mezzi di trasporto

Devono essere idonei all'effettuazione del servizio di volta in volta richiesto. In particolare si rendono necessari tre tipologie di veicoli:

- mezzi idonei al trasporto di carrozzine,
- mezzi idonei al trasporto di persone e carrozzine (massimo sette passeggeri),
- mezzi idonei al trasporto di persone (es. automobile).

L'Associazione dovrà garantire l'immediata sostituzione dei mezzi e la loro costante manutenzione e pulizia.

Art. 5 - Personale

L'Associazione deve individuare il coordinatore responsabile dei servizi destinati al Comune di Lissone, a cui fare riferimento durante tutta la durata dell'appalto (il nominativo deve essere comunicato all'avvio del servizio).

Gli autisti dovranno essere fisicamente validi, mantenere in servizio un contegno irreprensibile e decoroso, nonché essere abilitati alla guida del mezzo in dotazione.

Il Comune potrà chiedere la sostituzione di personale che non dovesse rispondere ai requisiti richiesti o avesse assunto comportamenti inaccettabili verso l'utenza.

L'Associazione dovrà mettere a disposizione, a richiesta del Comune, un accompagnatore per le persone non autonome negli spostamenti (disabili in carrozzina, disabili psichici, minori di 12 anni), se non vi provvede la famiglia.

Art. 6 - Carattere del servizio

Il servizio oggetto della presente Convenzione è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e non potrà essere sospeso o abbandonato. In caso di eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del servizio, l'Amministrazione Comunale e/o l'Associazione dovranno essere avvisate con anticipo di almeno 24 ore.

Art. 7 - Responsabilità ed assicurazioni

Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento di servizio o per cause ad esso connesse derivassero al Comune o a terzi, a cose o a persone, si intenderà senza riserva o eccezioni a totale carico dell'Associazione.

L'Associazione è tenuta a contrarre adeguate polizze assicurative per garanzia di sinistri e per responsabilità civile verso terzi che possano derivare dagli operatori durante l'espletamento del servizio, esonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

L'Associazione solleva il Comune da qualunque pretesa, azione o molestia che possa derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, per trascuratezza o per colpa. A tal fine dovrà provvedere, prima dell'inizio del servizio, alla stipulazione di apposita polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile e dei rischi connessi all'esecuzione dei servizi oggetto della presente Convenzione, con massimale unico adeguato al rischio e comunque non inferiore a € 2500.000,00.= per ogni sinistro.

Essa è pure responsabile dell'operato e del contegno dei volontari e degli eventuali danni che dal personale o dai mezzi potessero derivare al Comune o a terzi.

L'Associazione garantisce che i propri aderenti che prestano attività di volontariato nel servizio di trasporto, siano essi autisti o accompagnatori, sono coperti da assicurazione contro gli infortuni, malattie e responsabilità civile verso terzi, come stabilito dall'art. 4 della Legge 11 agosto 1991, n. 266 e dall'art. 4 co. 6 della Legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1.

Art. 8 - Penalità

L'Associazione, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e a tutti i regolamenti concernenti il servizio stesso.

Ove non attenda a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del presente Capitolato è tenuta al pagamento di una penale, che verrà determinata dal Dirigente del Settore Famiglia e Politiche Sociali, in base ai seguenti livelli:

- a) inadempienze lievi (ad esempio: ritardo ingiustificato del trasporto): € 100,00.=;
- b) inadempienze medie (ad esempio: mancanza dell'accompagnatore se richiesto): € 200,00.=;
- c) inadempienze gravi (ad esempio: mancanza dell'effettuazione del trasporto): € 350,00.=.

Qualsiasi ulteriore violazione degli obblighi derivanti dalla presente convenzione potrà comportare l'applicazione di una penalità in funzione della gravità dell'infrazione.

In caso di recidiva della medesima violazione (due violazioni) la penale corrispondente deve essere raddoppiata.

L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza con raccomandata con ricevuta di ritorno, alla quale l'Associazione avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della contestazione. In caso di mancata risposta, o nel caso in cui le giustificazioni presentate dall'Associazione siano ritenute insufficienti, il Comune di Lissone assumerà il provvedimento di applicazione della penale, che verrà comunicato con raccomandata con avviso di ritorno.

L'importo della penale potrà essere detratto dalle somme dovute all'Associazione per la prestazione del servizio.

Nel caso si verificassero complessivamente tre o più infrazioni durante la durata della validità della Convenzione, il Dirigente, oltre ad applicare le penalità sopra previste, potrà dichiarare risolta la Convenzione.

Se la Ditta aggiudicataria sarà sottoposta al pagamento di tre penali annuali, il contratto potrà essere risolto dal Comune di Lissone, ai sensi del successivo "Art. 13 - Clausola risolutiva della Convenzione".

Art. 9 - Durata

La presente Convenzione avrà durata dal 1° settembre 2014 al 31 agosto 2017.

Art. 10 - Rimborso spese

Per l'espletamento dei servizi previsti dalla presente Convenzione il Comune si impegna a corrispondere all'Associazione un rimborso spese pari a € 0,55 al Km.; tale importo tiene conto dei seguenti costi:

- i costi per l'assicurazione degli automezzi dell'Associazione, utilizzati per il servizio di trasporto;
- i costi per la copertura assicurativa contro infortuni, malattia e responsabilità civile dei volontari adibiti al servizio di trasporto nell'ambito della presente Convenzione;
- i costi telefonici sostenuti per il servizio, nonché tutte le altre spese connesse (es. pedaggi autostradali, tariffe parcheggio, ecc.);
- i costi di carburante e ammortamento degli automezzi;
- i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi utilizzati per il servizio di trasporto;
- le spese relative all'organizzazione e amministrazione del servizio.

Nel caso di trasporto di più utenti presso la stessa destinazione, a partire dal secondo utente, il numero dei chilometri rimborsabili sarà pari ad un terzo dei chilometri percorsi.

Il punto di partenza per il calcolo dei chilometri rimborsabili è sempre Lissone, indipendentemente dalla sede dell'Associazione o della rimessa dove si trovano gli automezzi utilizzati.

Art. 11 - Adeguamento rimborso spese

Il Comune di Lissone riconosce all'Associazione l'adeguamento del rimborso spese di cui all'articolo precedente, alle seguenti condizioni:

- per il periodo 1/9/2015-31/8/2016: in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) del mese di giugno 2015;
- per il periodo 1/9/2016-31/8/2017 in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) del mese di giugno 2016.

Art. 12 - Pagamenti

L'Associazione deve fornire un elenco mensile dei trasporti effettuati, indicanti il nominativo della persona trasportata, il luogo di destinazione e il numero dei chilometri percorsi.

Verranno pagati solo i trasporti effettivamente eseguiti.

I pagamenti avverranno entro 60 giorni dalla data della nota di addebito, in seguito ad atti di liquidazione del dirigente del Settore Famiglia e Politiche Sociali.

Art. 13 - Clausola risolutiva della Convenzione

In caso di mancato rispetto delle condizioni di cui agli articoli precedenti il contraente può risolvere la convenzione qualora, a seguito di contestazione scritta degli addebiti e successiva diffida, l'altro contraente persista nelle inadempienze rilevate.

E' comunque facoltà del Comune di Lissone, richiamato per analogia l'art. 1456 C.C., risolvere la convenzione nei seguenti casi:

- a) interruzione del servizio senza giusta causa,
- b) grave inadempimento dell'Associazione, atto a compromettere il risultato del servizio;
- c) inosservanza reiterata o grave delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti dalla presente convenzione;
- d) cessione del servizio a terzi, anche temporaneamente, senza autorizzazione del Comune.

Art. 14 - Spese di registrazione

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, e le spese relative sono a carico della Parte che ne fa richiesta.

Art. 15 - Controversie

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica, insorta in ordine all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione della Convenzione sarà rimessa al Foro di Monza.

Luogo, data

Per il Comune

Per l'Associazione.

SOMMARIO

Art. 1 - Oggetto della Convenzione	1
Art. 2 - Servizi richiesti.....	2
Art. 3 - Attivazione del servizio.....	2
Art. 4 - Mezzi di trasporto.....	2
Art. 5 - Personale	3
Art. 6 - Carattere del servizio.....	3
Art. 7 - Responsabilità ed assicurazioni.....	3
Art. 8 - Penalità	3
Art. 9 - Durata	4
Art. 10 - Rimborso spese.....	4
Art. 11 - Adeguamento rimborso spese	4
Art. 12 - Pagamenti	4
Art. 13 - Clausola risolutiva della Convenzione	5
Art. 14 - Spese di registrazione	5
Art. 15 - Controversie	5